



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
ISTITUTO SUPERIORE STUDI PENITENZIARI

---

## **Master di II livello in “Diritto Penitenziario e Costituzione”**

**Modulo V – “Lo spazio della pena”**  
*20 marzo 2015*

# ***“l’edilizia penitenziaria prima e dopo la riforma del 1975”***

*Arch. Leonardo Scarcella  
Responsabile Tecnico Ministero della Giustizia*

1. Rapporto tra Città e Carcere
2. Il carcere dei Papi
3. Delitti e pene – Illuminismo e Beccaria
4. Spazi per la custodia dei corpi
5. Modelli architettonici e piani d'intervento, prima e dopo la Riforma del 1975
  5. a - *dall'Unità al secondo Dopoguerra*
  5. b - *Costituzione e Ordinamento Penitenziario*
  5. c - *Carcere dell'emergenza*
  5. d - *Periferie penitenziarie*
  5. e - *Prove tecniche di privatizzazione: da Dike Aedifica spa al Piano Carceri*
6. La costruzione del carcere della Riforma

## 1. Rapporto tra Città e Carcere

In questa esposizione sull'edilizia penitenziaria prima e dopo la Riforma del 1975 intendo partire dalla disamina del rapporto urbanistico del carcere fisico con il contesto urbano.

E' utile ricordare che anche nel passato si è teorizzato sulla ubicazione del carcere nel contesto urbano, in riferimento alla diversità del reato commesso o della posizione sociale del reo.

Platone nell'undicesimo libro Delle leggi parla di tre tipi di carceri:

- la prima tipologia, bella e comoda, da costruirsi nella piazza del mercato, da dove gli accusati non potevano fuggire e che si chiamava Custodia,
- la seconda, ancora nella città, dove ospitare i vagabondi e gli oziosi, che si doveva chiamare Casa del ben vivere,
- la terza, costruita fuori dalla città, che era il luogo del supplizio.

Per comprendere la storia di questo rapporto con riferimento alla nostra società occidentale, occorre richiamarsi al Medioevo, quando l'attività della giustizia fu ospitata per lo più nei portici delle chiese, al piano superiore delle porte di città e dei mercati coperti, nelle sale dei castelli, cioè in stretta contiguità con la vita e le attività ordinarie delle collettività civiche.

E' solo dal XII e XIII secolo che s'inizia a costruire appositi edifici per la giustizia ecclesiastica e per piccole giurisdizioni signorili. Per i modesti volumi e l'aspetto familiare, che non creano una distanza sensibile rispetto al mondo esterno, essi ancora si inseriscono senza fratture nel contesto urbano.

L'analisi di questi edifici mostra, pur nella varietà delle tipologie, una grande omogeneità di concezione: il manufatto, di semplice composizione, è posto di regola nel centro urbano ed è a due piani, il piano superiore è sempre destinato a tribunale, quello inferiore alla custodia di imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione della condanna. Ai lati del piano inferiore trovano posto anche varie attività produttive o commerciali.

Dal XVI secolo, in coincidenza con la fine del diritto penale privato e l'assunzione in esclusiva dello *ius punendi* da parte dello Stato sovrano, tale semplice paradigma architettonico inizia a subire una profonda ricomposizione.

La distinzione tra un piano inferiore carcerario e il livello superiore giudiziario si conserva ancora a lungo, ma sono interdetti i contatti tra

prigione e traffici. Il piano inferiore diviene un mondo chiuso, destinato principalmente alle aree di detenzione, ai locali per interrogatori e, in via secondaria, all'amministrazione del Palazzo.

Il piano superiore viene, invece, opportunamente organizzato in sale di udienza, atri, cappelle, uffici, cancellerie, residenze dei magistrati e altro ancora.

Il volume del Palazzo non si fonde più con il costruito cittadino, ma risalta su di esso e lo sovrasta. L'edificio, circondato da grandi piazze urbane, si distanzia il più possibile dalle attività commerciali e si chiude in austeri colonnati. Il piano inferiore carcerario è reso inaccessibile, quello superiore si apre all'esterno attraverso un unico varco, collegato con la piazza esterna per mezzo di ampie scalinate. L'ingresso monumentale comunica lo stabilirsi di una considerevole distanza simbolica tra la Giustizia e i cittadini.

Ricerche approfondite nel campo della storia dell'Architettura hanno mostrato che nessuno di questi caratteri dell'architettura giudiziaria classica (che ancora condizionano in larga parte le moderne tipologie) è casuale. Nel loro insieme le innovazioni rispetto al precedente modello derivarono da principi imposti agli Architetti dai Magistrati e furono preparate da testi e trattati giuridico-filosofici e di retorica giudiziaria che avevano come ideale la fondazione di un "*Tempio della Giustizia*"<sup>1</sup>.

Con la metà del XVII secolo e lungo il XVIII secolo il *Tempio* diventa in Europa, con la sola eccezione dell'Inghilterra, il modello prevalente che con la sua monumentalità fa della Giustizia una potenza altera, atta a incutere timore e tenere a distanza i sudditi.

Anche se per lungo tempo prigioni e tribunale rimarranno in molti casi l'uno in prossimità dell'altro, come nell'esperienza dell'Impero Austro-Ungarico, si segna a questo punto la separazione anche fisica delle funzioni del "*giudicare*" e del "*punire*": il *Palazzo di Giustizia* inserito con peculiare solennità e visibilità tra i luoghi rappresentativi della *scena urbana*, il *Carcere* sempre più periferico e nascosto a essa.

E' appena il caso di ricordare che in questo periodo storico la pena è intesa come una reazione vendicativa che deve colpire il delinquente con minorazioni corporali o esecuzioni capitali, oppure con l'ostracismo e l'esilio o l'imposizione coatta di servitù manuali. Solo per reati di minore

---

<sup>1</sup> A. PROSPERI, "*Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*", Einaudi 2008

allarme sociale poteva essere ammessa una pena pecuniaria e, in ogni caso, l'idea di impiegare il pubblico denaro per il mantenimento o la custodia dei delinquenti era allora assolutamente estranea al concetto comune di giustizia.

Tale concezione della pena, che non richiede grandi spazi per essere eseguita, non subisce alcun mutamento sostanziale fino alla seconda metà del XVIII secolo, con l'eccezione rappresentata da quello che in una ricerca condotta per il Ministro della Giustizia nel 1997 con l'arch. Daniela Di Croce, ho definito "*carcere dei Papi*".

## **2. Il carcere dei Papi**

La seconda metà del XVII secolo e l'inizio del XVIII, con la costruzione delle Carceri Nuove fatte edificare in Roma da Papa Innocenzo X, è l'epoca storica cui usualmente viene fatta risalire la nascita del nuovo penitenziario, luogo fisico-spaziale della detenzione come pena.

La costruzione, tra il 1652 e il 1655, del complesso di via Giulia, su progetto di Antonio del Grande, seguita, nel 1704, dall'entrata in funzione dal carcere minorile di San Michele a Ripa, progettato da Carlo Fontana, assegna allo Stato Pontificio il primato dell'introduzione di un sistema penitenziario moderno, ispirato al principio dell'emenda, più umano se paragonato ai sistemi punitivi dell'epoca.

E' da segnalare che entrambi i complessi citati siano stati realizzati all'interno del contesto urbano, a diretto rapporto con le attività cittadine, quasi a significare la volontà civica di non rimuovere la questione e tenerla al centro dell'attenzione, come monito.

All'epoca la reclusione in un complesso architettonico appositamente progettato e realizzato con idonei criteri di carattere edilizio e igienico-ambientali fu considerato un modello di eccellenza e come tale ammirato, elogiato e portato ad esempio di civiltà da Sir John HOWARD nel famoso rapporto "*Lo stato delle prigioni*" del 1777.

## **3. Delitti e pene – Illuminismo e Beccaria**

Oggi può apparire assurdo ma, all'epoca, la reclusione in un penitenziario fu considerata una soluzione "umana" ed in effetti era, quanto meno, molto più umana delle pene capitali e corporali ereditate dall'Inghilterra e da altri paesi europei.

Pensiamo alla vivida descrizione di un'esecuzione a Parigi nel 1757, con la quale Foucault apre il suo studio, *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*. Il condannato (a morte) era stato prima sottoposto a terribili torture ordinate dal tribunale. Gli era stata strappata la carne dagli arti con tenaglie incandescenti e sulle ferite gli era stata versata una miscela di piombo fuso, olio e resina bollenti e altre sostanze. Alla fine era stato sventrato e fatto a pezzi, il suo corpo era stato bruciato e le ceneri sparse al vento. Il castigo era una rappresentazione pubblica e la pena doveva produrre un effetto di terrore e di monito sulla folla degli spettatori.

I più illuminati riformatori europei e americani si adoprano per porre fine a esecuzioni macabre come queste e anche ad altri tipi di pene corporali molto diffuse, quali la gogna, la fustigazione, la marchiatura e le amputazioni.

Alla metà del XVIII Cesare Beccaria con il suo *Dei Diritti e delle Pene* si fece promotore di alcuni principi innovatori, che potremmo sommariamente riassumere come segue:

- **umanizzazione della pena**, intesa come castigo inflitto in proporzione alla gravità del crimine commesso e non secondo l'arbitrio del giudice;
- pena come mezzo di **prevenzione e sicurezza sociale** e non solo come deterrente in virtù della sua crudeltà.

Tali nuovi principi nati con l'Illuminismo, oltre al ripensamento sul sistema delle pene fino a quel punto in uso, diedero anche il via a un movimento per trasformare le prigioni da "*luoghi d'infamia e crudeltà*" in luoghi di "*espiatione*" e "*rigenerazione del reo*".

John HOWARD in Inghilterra o Benjamin RUSH in Pennsylvania, ad esempio, sostennero che la pena, se attuata nell'isolamento, tra le mura di un carcere, avrebbe smesso di essere una vendetta e avrebbe portato al ravvedimento di coloro che avevano infranto la legge e il filosofo utilitarista Jeremy BENTHAM, tra il 1787 e il 1791, pubblicò le sue lettere, nelle quali descriveva un modello di carcere, da lui chiamato *Panopticon*, in cui i detenuti fossero alloggiati in celle singole, disposte su piani circolari, che davano tutte su una torre di guardia a più livelli da cui un sorvegliante potesse controllarli. Il modello, secondo il suo ideatore, aveva il vantaggio di abolire il deprecabile uso dell'incatenamento, ridurre al minimo il dispendioso utilizzo di sorveglianti e consentire di adibire i condannati alle attività di lavoro senza pericolosi spostamenti.

Oggi l'isolamento, accanto alla tortura, o come forma di tortura, è considerato la pena peggiore che si possa immaginare, seconda solo alla morte. Allora, però, si credeva che avesse un effetto liberatorio. Il corpo era posto in condizioni di segregazione e solitudine affinché l'anima potesse redimersi. Non è un caso che la maggioranza dei riformatori dell'epoca fossero profondamente religiosi e, quindi, concepirono l'architettura e i regimi del penitenziario come un'emulazione dell'architettura e dei regimi della vita monastica, organizzati intorno ai principi del silenzio, dell'isolamento e della laboriosità (*ora et labora*).

Eppure alcuni osservatori del “nuovo penitenziario” intuivano già allora gli aspetti di disumanità di un sistema che avrebbe potuto condurre alla pazzia. In un brano spesso citato del suo **L'America**, **Charles Dickens** descrive la visita fatta nel 1842 all'Eastern Penitentiary, osservando che:

*«il sistema consiste nella più rigida, stretta e disperata segregazione, e credo che nelle sue conseguenze sia non solo crudele ma soprattutto sbagliato [...] Nelle intenzioni posso credere anch'io che si tratti di un sistema moderato, umano e di intenti riformatori, ma sono anche persuaso che coloro i quali concepirono l'idea di una disciplina carceraria del genere e quei benevoli signori che ne danno esecuzione non hanno la minima idea di ciò che stanno facendo. Credo che pochissimi uomini siano in condizione di valutare giustamente l'immensa tortura e l'agonia che questa orrenda punizione, prolungata per degli anni, infligge ai poveri sofferenti [...] Sono sempre più persuaso che tutto ciò impone un vero abisso di pazienza, tale che soltanto quei sofferenti sono in condizione di valutarla e che nessun uomo ha il diritto d'imporre ai propri simili. Io credo che questo lento e quotidiano confronto con i misteri del cervello sia infinitamente peggiore di qualsiasi altro supplizio corporale [...] per questo io lo denuncio ancora più forte come una punizione che soffoca l'umanità e perciò non ha il diritto di sussistere ».*

#### **4. Spazi per la custodia dei corpi**

Ho voluto qui richiamare per sommi capi alcune principali tappe della storia del carcere per ricordare come, sin dalle sue origini, per l'Istituzione carceraria la gestione della pena detentiva si sia sostanziata nel problema di controllo e custodia/protezione dei corpi dei detenuti.

L'affermarsi dei principi illuministici e filantropici e della filosofia utilitarista diede il via a un movimento volto ad abolire le pene corporali e

capitali e a trasformare le prigioni da luoghi d'infamia, crudeltà e promiscuità in luoghi di espiazione e rigenerazione, rendendo la carcerazione **emendativa** e possibilmente **produttiva** tramite il **lavoro obbligatorio**. La nuova pena della *carcerazione continua* spinse a ricercare modelli e tipologie architettoniche specialistiche, adatte a soddisfare le esigenze della nascente società borghese industriale.

Nel frattempo, anche l'*urbanistica moderna* muoveva i suoi primi passi e tra il 1830 e il 1850 in Europa furono promulgate le prime leggi sanitarie sulle quali verrà costruendosi il complesso edificio dell'urbanistica come oggi la concepiamo.

Il *sovraffollamento urbano*, dovuto al fenomeno dell'*industrializzazione* e al conseguente forte esodo dalle campagne, aveva finito con il realizzare nelle principali città europee condizioni urbanistiche e demografiche altamente congestionate con conseguenze assai gravi in termini d'igiene oltre che di ordine pubblico.

La situazione era così insopportabile che si registrarono momenti in cui la qualità di vita all'interno delle città mostravano condizioni peggiori di quelle all'interno delle carceri.

La circostanza potrà apparirci paradossale, ma nel suo Rapporto sulle condizioni sanitarie delle città inglesi del 1842 il presidente della Commissione incaricata dell'inchiesta, si esprimeva proprio in questi termini:

*“...le descrizioni fatte da HOWARD delle peggiori prigioni da lui visitate in Inghilterra - e lui le considerava tra le peggiori che avesse visto in Europa - sono superate in ogni senso da quello che abbiamo visto a Glasgow ed Edimburgo. Più sporcizia, peggiori sofferenze fisiche e disordine morale di quel che HOWARD descrive, si possono trovare tra la popolazione operaia delle cantine di Liverpool, Manchester o Leeds e in gran parte della capitale”.*

L'esempio mostra uno dei casi storici in cui l'Inferno non risiede dentro al Carcere ma fuori, nella Città, dando atto di come l'Irrazionale conviva spesso tra i due Sistemi, accomunandoli quando la densità demografica soverchia prepotentemente su quella edilizia.

Un altro elemento che assimila, in linea funzionale, l'evoluzione della Città e la sua gestione alle strutture carcerarie può essere rinvenuto nelle



disposizioni organizzative che sottendono alle misure di controllo e sicurezza dei luoghi.

I moti del 1848 e le conseguenze che ne derivarono in termini politici e di ordine pubblico per il costituirsi di sacche d'irrequietezza sociale, portarono i governi dei più importanti Paesi europei a considerare necessario imporre uno stretto controllo in molti settori della vita sociale ed economica. Proprio in questo periodo l'urbanistica acquista un ruolo importante divenendo, specialmente in Francia, uno dei più efficaci strumenti di tale controllo. Nasce l'*urbanistica neo-conservatrice* a cui si deve, tra la seconda metà del XIX e i primi decenni del XX, la trasformazione della struttura della Città storica europea.

E' questa l'epoca in cui si avviano le rilevanti misure infrastrutturali e urbanistiche realizzate dal Generale HAUSSMAN per soddisfare le esigenze di espansione e di controllo dell'ordine pubblico avvertite dalla città di Parigi. L'obiettivo prioritario è costituire le condizioni fisiche per il pieno controllo della *scena urbana* e la gestione coordinata della sua crescita e sicurezza.

L'esperienza urbanistica neo-conservatrice e il nuovo disegno che essa imprime alla Città mostrano significative similitudini con la rigida geometria ortogonale che governa l'interno della *scena penitenziaria* dove, parimenti, per motivi di sicurezza e controllo è richiesta la *massima visibilità dei luoghi*.

Le opere di adeguamento e ampliamento di Parigi furono riprodotte, con stesso metodo, in tutte le principali città europee e coloniali. Soprattutto dopo il 1870 l'urbanistica neo-conservatrice divenne prassi comune anche in Italia poche sono le città in cui non sia stata aperta una strada in linea retta tra il centro e la stazione ferroviaria.

Un'eccezione è rappresentata da Firenze, Capitale del nuovo Stato Unitario dopo il 1864, che sia nel Piano di ampliamento del POGGI, sia nelle realizzazioni che seguiranno detto Piano, sfuggirà alla prassi in voga, riuscendo a conservare l'integrità dell'impianto urbanistico storico.

Le misure urbanistiche adottate per riorganizzare le città imposero la ricerca di aree esterne verso le quali dirigerne la crescita e il superamento del confine originariamente imposto dalle mura.

Ciò comportò il trasferimento nelle nuove aree di espansione di molte attività e servizi che storicamente erano appartenuti al contesto urbano.

Tra questi erano incluse – ovviamente – anche le strutture carcerarie che insieme a ospedali, ospizi, mattatoi, convitti, opifici e simili, si trasferiranno nelle periferie, concorrendo a costituire nuovi comparti edilizi specialistici utili a realizzare, a spese della municipalità, le opere di urbanizzazione primaria necessarie a consentire l'esodo verso queste stesse periferie anche dei ceti operai e popolari espulsi dalle zone centrali cittadine.

Si tratta, per inciso, dello stesso metodo che vediamo ripetersi oggi, utilizzando questa volta servizi quali, ad esempio, le cosiddette “*Cittadelle della Giustizia*”, oppure i Centri Direzionali, gli Ospedali, le Università, i poli dell'intrattenimento di massa o i grandi Centri Commerciali, ritenuti più rappresentativi e meritevoli di accostarsi ai nuovi quartieri residenziali, accrescendone la rendita urbanistica ed edilizia.

## **5. Modelli architettonici e piani d'intervento prima e dopo la Riforma del 1975**

### ***5a - dall'Unità al secondo Dopoguerra***

Volendo ricostruire le vicende dell'edilizia penitenziaria italiana, vale ricordare come nel nostro Paese l'intervento sulle condizioni spesso fatiscenti delle carceri abbia coinciso con le iniziative di riforma che il nuovo Stato unitario si trovò ad assumere per riorganizzare e regolarizzare il sistema carcerario ereditato dagli Stati pre-unitari.

Con la **prima riforma del 1889**, attuata da Francesco Crispi, si pose la questione di adeguare il patrimonio edilizio, in gran parte costituito da complessi adattati a carcere, inadeguati per vetustà e fatiscenza, e implementare la disponibilità ricettiva con la costruzione di nuove carceri. Occorre, tuttavia, precisare che insieme alle vecchie prigioni adattate, l'Italia ereditava anche una serie di costruzioni ex-novo, progettate e finanziate dagli Stati pre-unitari, la cui edificazione in alcuni casi era già completata in altri si andò completando dopo l'Unità. Ci riferiamo a 22 complessi denominati di tipo “*radiale*” o a “*croce*”, alcuni dei quali sono ancora in funzione nelle nostre città. In linea compositiva tale gruppo mostra sia *modelli semplici*, dotati di pochi elementi volumetrici - si pensi a “San Vittore” a Milano o all'istituto storico di Alessandria - sia modelli a *unità radiale multipla*, come “Regina Coeli” a Roma, le “Nuove” di Torino o “Ucciardone” a Palermo.

Nell'appena nato Stato Italiano, con la riforma del Codice penale nel 1889 si apriva negli ambienti più avvertiti un importante dibattito politico e culturale intorno al modello architettonico da impiegare per realizzare nuove prigioni. *Francesco Crispi* nell'introduzione al "Nuovo Regolamento generale per gli Stabilimenti Carcerari" afferma che il *modello graduale* o *irlandese* « ... meglio si confà alla natura umana ... nella pratica applicazione riesce molto più economico, soprattutto per quanto riguarda la spesa occorrente alla costruzione dei fabbricati ... e alla gestione delle attività ». Questo è un esempio che manifesta l'accortezza politica di indirizzarsi, prima di avviare un piano di realizzazioni, verso una tipologia conosciuta e sperimentata e la preoccupazione di disporre di un progetto tecnico verificato nelle funzioni e nei costi economici da sostenere per realizzarlo e mantenerlo.

Su tali basi viene avviato, nel 1889, il primo Piano Carceri dello Stato Italiano. La tipologia prescelta, denominata a *palo telegrafico*, consta di corpi detentivi a sistema cellulare e cubicolare, disposti paralleli tra loro e attraversati da un unico percorso centrale che delimita i cortili destinati alle attività all'aperto dei detenuti. Le risposte date al sovraffollamento con la realizzazione di queste strutture si dimostrarono in breve non adeguate e disfunzionali a causa delle ridotte dimensioni degli spazi detentivi.<sup>2</sup>

Occorrerà attendere la **seconda riforma carceraria del 1932**, varata in pieno regime fascista, per vedere introdotto<sup>3</sup> il sistema dei *camerotti*, spazi detentivi di maggiore dimensione, non inferiore a 25 mq, che consentivano di contenere da tre a un massimo di sette detenuti.

Con la riforma del 1889 lo Stato si era posto il problema di disporre di nuove strutture e per reperire le risorse economiche necessarie erano state individuati, come fonti di finanziamento, i proventi delle lavorazioni carcerarie, la vendita di immobili demaniali di proprietà dell'amministrazione penitenziaria e le economie provenienti da altri capitoli di bilancio. Voglio ricordare che all'epoca l'amministrazione gestiva autonomamente l'edilizia tramite un proprio Ufficio tecnico<sup>4</sup> e

---

<sup>2</sup> Le dimensioni fissate all'epoca dal Consiglio Superiore di Sanità per le *celle* e i *cubicoli* erano estremamente anguste

<sup>3</sup> Anche a seguito di una serrata campagna avviata nel 1921 da Ferro e Saporito contro la segregazione cellulare

<sup>4</sup> L'ufficio Tecnico fu istituito con R.D. del 1870, utilizzava anche il lavoro dei detenuti e la Sala di disegno era ubicata nel carcere di Regina Coeli.

poteva così conciliare, in fase di progettazione e realizzazione delle opere tempi, costi, disponibilità economiche e capacità di spesa.

Nel 1932 la situazione era profondamente mutata. L'anno prima le competenze in materia di edilizia erano passate al Ministero dei Lavori Pubblici, il personale tecnico trasferito agli uffici del Genio Civile e la riforma fu varata in assenza di specifici programmi per l'edilizia carceraria, che si trovò così a dipendere dai finanziamenti più generali del Ministero dei Lavori Pubblici. La ristrettezza di fondi condusse alla realizzazione di edifici poco confortevoli e in più casi di scadente tecnologia, il che, successivamente, obbligò lo Stato a frequenti interventi di manutenzione.

Con i finanziamenti stanziati tra gli anni 1889 e 1949 sono stati costruiti 38 complessi (di tipo a “*palo telegrafico*”) che assommati alle 22 strutture (a pianta “*radiale*” o a “*croce*”) di epoca prevalentemente pre-unitaria, portano a 60 il numero degli istituti penitenziari ex novo entrati in funzione fino ai primi decenni del XX secolo. Queste strutture mantengono uno stretto rapporto urbanistico ed edilizio con il contesto urbano. Infatti, benché inizialmente localizzate in aree comunali periferiche, risultavano, comunque, incluse nei piani di espansione urbanistica che, nel tempo, si sono completati con il risultato di raggiungerle e inglobarle nel tessuto urbano.

### ***5b - La Costituzione e l'Ordinamento Penitenziaria del 1975***

Alla fine della seconda Guerra Mondiale la ripresa delle attività avviene in un Paese drammaticamente impoverito, privato di una consistente parte del patrimonio immobiliare e infrastrutturale, da ricostruire.

Il pensiero politico e intellettuale dell'Italia riprende a discutere sul modo di organizzare la vita all'interno delle strutture penitenziarie alla luce, ora, di una nuova Costituzione repubblicana e democratica che, abolita definitivamente la pena di morte, proibisce i trattamenti contrari al senso di umanità e sancisce definitivamente il prevalere della finalità rieducativa della detenzione, che si vuole indirizzata al recupero sociale del condannato.

Nel 1949 per realizzare nuovi carceri il Governo vara la legge n. 460 con cui prende avvio un **terzo piano d'interventi edilizi** che si esaurirà alla fine degli anni Settanta. Con ben cinque leggi finanziarie (L. 460/49; L. 622/59; L. 964/67; L. 1133/71; L. 404/77) in circa un trentennio furono costruiti **65 complessi** che per la diversità dei corpi edilizi e per la nuova

definizione organizzativa e strutturale degli interni, di netta rottura con le soluzioni proposte in periodi precedenti, costituiscono nell'ambito del patrimonio immobiliare penitenziario italiano un'autonoma tipologia edilizia, cosiddetta dei "*corpi differenziati*".

L'accresciuto interesse verso le questioni penitenziarie e la necessità di dare risposta alle precarie condizioni igienico-sanitarie delle carceri e alle proteste dei detenuti<sup>5</sup>, condurrà il mondo politico, il Parlamento e il Governo ad emanare, con la legge 354 del 26/7/1975, una nuova riforma penitenziaria in linea con lo spirito della Costituzione.

Sul carcere si era incentrato anche l'interesse degli architetti, con particolare riferimento alla **Scuola romana di Architettura Sociale** che proprio in quegli anni si formava nella redazione del **Manuale dell'Architetto** e nello studio di più funzionali ed economiche soluzioni nel campo dell'edilizia abitativa pubblica. Queste esperienze saranno riversate anche nella progettazione di interventi di edilizia penitenziaria. Un primo impulso proviene dall'opera di **Mario RIDOLFI**, con la progettazione degli istituti di Nuoro e Cosenza. Successivamente, si evidenzierà l'intervento di **Sergio LENCI** che nella ricerca progettuale poteva contare oltre che sulla personale capacità tecnica e sensibilità architettonica, anche su una specifica esperienza e conoscenza delle esigenze penitenziarie che gli provenivano dall'aver lavorato alcuni anni nell'amministrazione. Tra il 1959 e i primi anni Ottanta *Lenci* realizza il Nuovo Complesso Circondariale di Rebibbia e altri istituti che ancora oggi sono riconosciuti tra i più significativi contributi che l'architettura sociale ha fornito al settore penitenziario<sup>6</sup>.

L'alto profilo degli apporti culturali provenienti dal mondo intellettuale obbligò anche il sistema penitenziario a ricercare nuove forme di organizzazione dei servizi e dell'attività dei suoi operatori. Non a caso proprio in quegli anni si implementerà a livello centrale l'attività di "studi e ricerche" nei diversi settori amministrativi, giuridici e strutturali che

---

<sup>5</sup> Le carceri in quegli anni si accendono di frequenti sommosse con salita sui tetti dei detenuti.

<sup>6</sup> Sempre in questo gruppo si segnalano i prestigiosi contributi di Pasquale CARBONARA, progettista, con l'ing. GERARDI, l'ing. PETRIGNANI e l'arch. MEZZINA, degli istituti di Foggia e Trani, e di Saul GRECO, coordinatore del progetto del carcere di Crotone. A questo periodo appartiene anche l'istituto di Solicciano, nella cui progettazione si deve agli architetti Gilberto CAMPANI, Carlo INGHIRANI e Andrea MARIOTTI.

caratterizzerà l'Amministrazione con grande profitto fino ai primi anni Novanta.

Ai nuovi insediamenti carcerari realizzati tra il 1950 e il 1980 erano destinate, nei piani comunali, aree prevalentemente poste fuori dal contesto urbano e i progettisti più sensibili si applicarono a ricercare i modi per rendere meno definitiva l'idea di separazione dalla città, attraverso la cura nello studio planimetrico ed espositivo dei corpi edilizi, dei materiali da utilizzare e attraverso la realizzazione, all'interno e verso l'esterno degli edifici, di giochi prospettici che attenuassero il senso di chiusura ed esclusione rispetto al contesto territoriale circostante.

Oggi buona parte di queste strutture è posta al confine esterno della città, mentre di altri si può dire che, pur mantenendo le necessarie distanze di sicurezza, siano state raggiunte ed inglobate nelle periferie urbane.

Sull'onda della difficile congiuntura di ordine pubblico che si trovò ad attraversare il Paese proprio negli anni immediatamente successivi alla Riforma, buona parte di questi complessi hanno dovuto subire notevoli interventi di *adeguamento* che in taluni casi ne hanno purtroppo manomesso e svilito le originarie proprietà architettoniche.

### **5c - Il Carcere dell'emergenza**

L'Ordinamento penitenziario, nelle parti dedicate ai “*caratteri degli edifici penitenziari*” e ai “*locali di soggiorno e di pernottamento*” indica i criteri generali con cui definire in linea tecnica un istituto penitenziario. Nei successivi articoli vengono riportati i termini funzionali e organizzativi con cui predisporre il *piano esigenziale* delle attività da considerare nella progettazione tecnica di un istituto. Ulteriori indicazioni utili alla progettazione di un complesso penitenziario vengono forniti dai Regolamenti, in particolare dal quello del 2000, con il quale sono state introdotte in linea funzionale, edilizia e impiantistica varie innovazioni dirette a consentire alle persone ristrette di disporre di ambienti e impianti di livello accettabile e rispondenti ai progressi della vita civile.

In controtendenza con lo spirito riformatore che aveva ispirato l'esigenza di un ordinamento nuovo e rispondente al dettato costituzionale, l'emergenza di ordine pubblico della seconda metà degli anni Settanta e del decennio successivo porterà alla realizzazione, con la legge finanziaria n.119/1981, di un consistente nuovo programma di edilizia penitenziaria destinato a modificare così fortemente il modello strutturale, che ancora oggi, come si

dirà più avanti, l'amministrazione non riesce a fuoriuscire dai confini anche culturali imposti dalla filosofia dell'*emergenza securitaria*.

Negli anni Settanta le sempre maggiori proteste per le condizioni nelle carceri erano sfociate in numerose rivolte interne, che a loro volta avevano provocato evasioni spettacolari, ragion per cui alle esigenze di umanità previste dalla Costituzione si affiancavano quelle ordinarie di ordine pubblico, per garantire una maggiore sicurezza delle strutture penitenziarie. L'art. 90 della riforma prevedeva di conseguenza che il ministro di Grazia e Giustizia avesse *“facoltà di sospendere le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge nell'ordinamento penitenziario, in uno o più stabilimenti e per un periodo determinato, strettamente necessario, quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza”*.

Nel maggio 1977, il governo predispose un importante decreto interministeriale (Bonifacio – Lattaio - Cossiga) intitolato *"Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari"*, in forza del quale venne attribuito ad un Ufficiale Superiore dei Carabinieri il potere di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari.

Il Guardasigilli, di concerto con i Ministri della Difesa e dell'Interno, *"Considerato che il grave fenomeno delle evasioni dalle carceri pregiudica il mantenimento dell'ordine pubblico....."* decreta che *“Fino a quando non sarà disponibile un adeguato numero di istituti penitenziari rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, e comunque fino al 31 dicembre 1980, al coordinamento degli istituti penitenziari, indicanti con provvedimento del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, è preposto un ufficiale generale dei carabinieri, nominato con decreto dal Ministro della difesa”*.

Il sistema della differenziazione degli istituti penitenziari, in realtà, non nasce con l'applicazione dell'articolo 90 O.P., bensì con il decreto interministeriale del 1977 che attribuiva il compito di coordinamento per la sicurezza esterna e interna degli istituti penitenziari al Generale Dalla Chiesa. Le successive decisioni del Generale sfociarono nella creazione delle "carceri speciali", ove veniva applicato un regime differenziato più gravoso rispetto alle carceri ordinarie.

La prima applicazione dell'articolo 90 O.P., si avrà nel marzo del 1978, dopo la strage di via Fani e il rapimento di Aldo Moro.

Abolito nel 1986, dalla legge Gozzini (legge n. 663/86), in sostituzione del vecchio art. 90 veniva inserito l'art. 41 bis, che ne recuperava in parte il contenuto e la cui ratio era quella di porre rimedio unicamente a stati transitori di crisi di origine ambientale, non legati a particolari comportamenti o categorie di soggetti detenuti. Ma la strage di Capaci<sup>7</sup> del 1992 porterà prepotentemente alla ribalta la necessità di ampliare di nuovo le prerogative del ministro.

L'attentato segna una svolta nella legislazione penitenziaria destinata a durare fino ai nostri giorni: viene emanato il cosiddetto decreto Martelli-Scotti (rispettivamente ministro della Giustizia e degli Interni), che aggiunge un secondo comma all'articolo 41-bis della legge 663/1986. Il secondo comma, rimasto immutato fino al 2002, recitava: *“Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell'Interno, il ministro di Grazia e Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis<sup>8</sup>, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”*.

Nella sua formulazione attuale, l'art. 41-bis, comma 2 recita: *“Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell'Interno, il ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla*

---

<sup>7</sup> Il 23 maggio 1992 circa 500 chili di tritolo posti in una galleria scavata sotto l'autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci esplodono al passaggio della vettura su cui viaggiano il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.

<sup>8</sup> I reati erano, nella formulazione originale, quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'associazione di tipo mafioso e il favoreggiamento alla mafia. Nella sua versione attuale l'art. 4 bis comma 1 prevede anche la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, l'induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile, la produzione e il commercio di materiale pornografico minorile, la tratta di persone, l'acquisto e alienazione di schiavi, la violenza sessuale di gruppo e l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.



*presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.”*

Con la legge di finanziamenti del 1981 vengono realizzati 28 complessi.

Si tratta di strutture di tipologia *compatta*, cosiddette “*a corpo quintuplo*”, caratterizzate dal prevalere delle misure di sicurezza e di chiusura.

Nella disposizione “*compatta*”, le attività detentive si concentrano in un unico edificio che si eleva fuori terra fino a cinque piani.

A fronte dell'eccessiva concentrazione dei volumi, questo tipo di struttura mostra ampie aree vuote all'interno della cinta detentiva. La tecnica costruttiva adottata impone l'uso del *grande pannello prefabbricato* che rende gli ambienti rigidi e refrattari a qualsiasi intervento di modifica funzionale degli interni.

E' rilevante il senso di abbandono indotto da interni anonimi e da ampi spazi esterni, vuoti di senso e di funzioni, che rievoca l'isolamento e la desolazione delle periferie sub-urbane.

Nei complessi edilizi realizzati negli **anni Novanta**, finanziati con le leggi n. 41/1986 e n.884/1987, il modello *compatto* viene progressivamente abbandonato in favore di un maggiore rapporto planimetrico tra pieni e vuoti e l'organizzazione strutturale tende a scomporsi, attenuando i caratteri di massima sicurezza.

Si ritorna alla disposizione **a palo telegrafico** con la realizzazione di 10 complessi edilizi che si caratterizzano per un percorso centrale di collegamento che in più casi si allunga tra i 200 e i 300 metri. La dilatazione degli spazi connettivi porta a conseguenti diseconomie di gestione, sia perché richiede l'impegno di un maggior numero di unità di personale, sia per la implementazione degli impianti di sicurezza attiva (TV.C.C., antintrusione, allarme, ecc) che richiedono manutenzione continua. In questi istituti, anche per il permanere dell'impiego di grandi pannelli in cemento armato prefabbricati, si conferma l'effetto visivo e sensoriale di estraneità e d'invalidabilità che ispira il carcere di alta sicurezza.

#### ***5d - Le Periferie penitenziarie***

Per completare la disamina dell'insieme del patrimonio edilizio penitenziario italiano, occorre aggiungere che dalla fine degli anni Novanta dello scorso secolo ad oggi, oltre ad essere completate alcune strutture da

tempo avviate che, per motivi economici, tardavano la fine dei lavori, ne sono state realizzate 6 ex novo, nelle città di Rieti, Trento, Cagliari, Sassari, Tempio Pausania e Oristano.

In questi complessi di ultimissima realizzazione, dotati delle caratteristiche funzionali edilizie e impiantistiche introdotte dal Regolamento del 2000, la disposizione dei corpi detentivi evidenzia un modello “*a croce*”, (così definito dalle relazioni tecniche del DAP), tipologia che richiama fortemente la disposizione “*radiale*” utilizzata per gli istituti del XIX secolo. Si riproduce, in buona sostanza, un sistema strutturale e distributivo già variamente vissuto, in cui i percorsi si restringono, mentre si concentrano i volumi e le attività.

Come già accennato, con la costruzione delle ultime tipologie, si è dato corso a una prassi urbanistica di *delocalizzazione* verso aree di aperta campagna, non comprese nei piani urbanistici comunali e destinata, perciò, a condizionare per lungo tempo il rapporto tra strutture carcerarie e contesto urbano.

In alcuni documenti ufficiali, illustrativi della programmazione edilizia penitenziaria, è stato osservato che l’Ordinamento “*non fornisce alcun criterio orientativo sulla dislocazione degli edifici nel territorio e sugli edifici da destinare alle diverse modalità detentive ragion per cui sono prevalse considerazione ed esigenze più immediatamente economiche o organizzative*” .

Le cose non stanno esattamente in questi termini, visto il moltiplicarsi delle competenze degli enti locali sul “*territorio penitenziario*”.

In materia di sanità, assistenza, formazione, progetti d’integrazione lavorativa e altre ancora, la comunità esterna è chiamata ad offrire le sue risorse, non solo in termini di partecipazione e volontariato, bensì assumendo in prima persona la gestione di questi servizi.

Per ragioni di sicurezza e controllo dei perimetri e delle attività detentive, per convenienza a individuare aree di minor valore al fine di contenere i costi di esproprio, per non sottrarre suoli a zone di più alta rendita edilizia, il carcere si trasferisce in aree rurali, lontano dagli accentramenti urbani, nel migliore dei casi, in prossimità degli snodi autostradali o degli aeroporti.

Questa tendenza, esplicitamente argomentata nell’illustrazione dei criteri adottati per il nuovo Piano Carceri, è diretta a “*decongestionare le aree più popolate delle grandi città mediante la realizzazione di nuovi*

*insediamenti in aree decentrate e a basso impatto urbanistico*”<sup>9</sup>. E’ giusto osservare che tale allontanamento definitivo dal contesto urbano suscita l’aperta contrarietà degli addetti ai lavori più avvertiti, preoccupati che si realizzi nei fatti una interruzione dei rapporti tra carcere e società civile.

Si tratta, comunque, di una scelta solo in parte imputabile all’Amministrazione penitenziaria. Infatti, l’individuazione delle aree dei nuovi istituti è prerogativa precipua delle amministrazioni locali che, spesso, considerano il carcere un servizio che non implica né richiede una continua e diretta relazione con la comunità.

A dispetto della sua deriva fisica, il carcere, almeno sulla carta, viene sempre più a configurarsi come un “*quartiere della città*” e non si vede come si potrà gestire a distanza una serie di servizi di così strategica importanza, quale ad esempio quelli afferenti al diritto alla salute, alla formazione e all’istruzione.

#### ***5e - Prove tecniche di privatizzazione: da Dike Aedifica S.p.A. al Piano Carcere***

A causa degli effetti inflativi delle “*politiche della sicurezza*”<sup>10</sup>, con gli anni Duemila si registra un aumento esponenziale della popolazione carceraria, che raggiunge picchi oltre quota 63.000 ad appena tre anni dal cosiddetto “indultino” del 2003<sup>11</sup>.

La questione pone al centro la necessità di nuove carceri e, a tal fine, di disporre di adeguate fonti finanziarie. Il primo tentativo di utilizzare in ambito carcerario il modello del *lising* nasce con la **Gara di idee** indetta nel **2000** per la ricerca di nuove tipologie. La Gara vede la partecipazione di numerosi architetti e i contributi pervenuti, esposti in una mostra allestita nei locali dell’ex carcere minorile di San Michele a Ripa, sono tali da favorire un’interessante comparazione, utile ad arricchire dialetticamente gli operatori del settore. Nel **2001** il ministro dell’epoca invita le imprese private a entrare sia nella costruzione sia nella gestione delle nuove carceri attraverso esperienze di **finanza di progetto**.

L’anno successivo un nuovo guardasigilli ripropone la questione, costituendo, addirittura, nel luglio **2003**, con l’appoggio del ministro

<sup>9</sup> cfr. [www.piano.carceri.it/criteri di localizzazione](http://www.piano.carceri.it/criteri_di_localizzazione)

<sup>10</sup> Con leggi come l’ex Cirielli sulla recidiva, la Bossi-Fini sull’immigrazione e la Fini-Giovanardi sulle droghe.

<sup>11</sup> Provvedimento di sospensione condizionata della pena che ha riguardato circa 9.500 detenuti

dell'Economia, una società, la Dike Aedifica spa, al 95% di proprietà della Patrimonio spa – a sua volta controllata dal Governo. L'idea è ancora quella di mettere insieme capitale pubblico e capitale privato, provvedendo alla (s)vendita o permuta dei manufatti penitenziari situati nelle aree di pregio cittadine. Quando viene liquidata Dike Aedifica spa non ha realizzato un solo posto detenuto, in compenso ha affrontato spese di gestione e consulenze.

Nel 2009 il ministro dichiara l'insostenibilità di una popolazione carceraria di 63.000 detenuti a fronte di 43.000 posti regolamentati e nomina il Capo del Dap – commissario straordinario per l'edilizia carceraria.

Per evitare intoppi, al Commissario vengono riconosciuti poteri straordinari – potrà sostituirsi agli organi amministrativi competenti per accelerare la realizzazione delle opere – e, in caso di ricorsi al Tar, il cui termine per la presentazione è portato da 30 giorni a 5, i contratti già stipulati non verranno sospesi e in caso di accoglimento del ricorso saranno previsti solo risarcimenti monetari: il cantiere carcerario andrà avanti, sempre e comunque. Nel frattempo, per affrontare l'emergenza affollamento, la proposta avanzata dal Commissario ipotizza anche l'utilizzo di piattaforme marine o navi ormeggiate in prossimità di porti italiani – una soluzione già adottata in Inghilterra, Stati Uniti e Olanda.

Nel **2010** viene varato il Piano definitivo:

**11** istituti nuovi = **4.750** posti  
**20** ampliamenti = **4.400** posti  
**16** completamenti lavori dap = **3.347** posti  
**5** completamenti OO.PP. = **1.665** posti  
**TOTALE = 14.162 NUOVI POSTI**

Nel **2013** si procede alla nomina di un nuovo Commissario e alla rimodulazione del Piano:

**4** istituti nuovi = **1.650** posti  
 recupero Pianosa = **150** posti  
 recupero beni vari = **1.000** posti  
**13** ampliamenti = **3.000** posti  
**16** completamenti lavori dap = **3.347** posti  
**5** completamenti OO.PP. = **1.665** posti  
**TOTALE = 10.812 NUOVI POSTI**

Il **2014** porta, insieme allo scioglimento del Commissario straordinario e del suo ufficio, il seguente bilancio:

**istituti nuovi= 0**

**recupero Pianosa = 0**

**recupero beni vari = 0**

**ampliamenti = rinviati al 2015-2016**

**completamenti lavori dap (\*) = 2.088 posti**

**completamenti OO.PP. (\*) = 1.181**

**TOTALE = 3.269 NUOVI POSTI**

(\*) I completamenti non sono realizzati ad opera del Commissario Straordinario, che si è limitato a curarne l'attivazione

## **6. La costruzione del carcere della Riforma**

Dopo questo sommario *excursus* su modelli architettonici, modifiche ordinamentali e realizzazioni fattuali, occorre rilevare che un'architettura penitenziaria “*in linea con la Riforma del 1975*” ha anticipato piuttosto che seguito l'emanazione di tale Riforma.

La circostanza non può meravigliare vista la vivace spinta riformatrice che in ambito penitenziario si era avviata sin dai primi anni del Dopoguerra, producendo in vari campi, compreso quello dell'edilizia e della progettazione architettonica, una serie di illuminate sperimentazioni che in buona misura hanno preparato e preceduto l'emanazione del nuovo Ordinamento.

In quella feconda stagione di ricerca compositiva, gli Architetti cercarono di individuare un “*modello democratico*”, tramite forme progettuali nuove e soluzioni spaziali più libere e funzionali cui fare corrispondere una organizzazione degli spazi e delle soluzioni interne più varia, vivibile ed umana e un collegamento morfologico con il contesto urbano.

Nel nuovo Ordinamento erano state indicate le funzioni specifiche cui si sarebbe dovuto ispirare il (nuovo) carcere: recupero sociale, umanizzazione della pena, apertura alla comunità esterna. Purtroppo, a dispetto della bontà di quella Riforma, con l'emergenza di ordine pubblico degli anni Settanta e Ottanta, insieme alla realizzazione di *modelli compatti*, caratterizzati dal prevalere degli *standard securitari* e puramente *contenitivi*, si assiste anche ad una intensa attività di “*adattamento*” dei complessi progettati e

realizzati con criteri innovativi, che saranno in molti casi “*trattati*” e fino a modificarne e confonderne le originarie qualità progettuali<sup>12</sup>.

Infine, anche nelle ultime realizzazioni (dagli anni Novanta ai giorni nostri) la progettazione di edilizia penitenziaria non è riuscita ad andare oltre i modelli del XIX e XX secolo, e tutt’ora tarda a manifestarsi la ripresa di una fase di studio e ricerca progettuale per un *modello nuovo*.

Insomma, l’attuale configurazione degli spazi carcerari, piuttosto che promanare o corrispondere allo spirito riformatore dell’Ordinamento, appare, più che altro, una diretta dipendenza delle successive congiunture emergenziali che hanno coinvolto il Paese e il suo sistema penitenziario.

La costruzione di un carcere democratico, se così è possibile chiamarlo, non può essere opera di pura abilità tecnologica o della capacità professionale di uno o più tecnici e non può neanche scaturire dal mero impiego di cospicue risorse finanziarie e tecnologiche, ammesso che ciò sia possibile.

Essa deve avvalersi dei progressi della scienza delle costruzioni e dei più moderni sistemi tecnologici, ma necessita soprattutto di un approccio multi-professionale e di impiegare tali innovazioni per consentire condizioni di esistenza civile a una vita umana, quella della persona detenuta, che ha la peculiarità di dover essere condotta “*all’interno*” e necessita, tuttavia, pena l’alienazione, di prospettive e architetture riscattate dalle scorie del passato che diano spazio, finalmente, alle finalità di rieducazione e reintegro sociale del sistema, pur rispondendo, graduandole, alle esigenze di sicurezza del sistema stesso.

Non è certamente impresa facile conciliare nel disegno architettonico le esigenze di contenzione e di controllo con le qualità di umanizzazione e socializzazione.

Secondo un Grande Vecchio della Riforma Penitenziaria, il Presidente Giuseppe di Gennaro, con cui ho avuto modo di lavorare per alcuni anni sia per il sistema penitenziario italiano che per quello albanese, per ottenere una buona architettura degli spazi penitenziari « *è indispensabile che l’architetto abbia uguale conoscenza delle tecniche costruttive e delle esigenze e finalità del sistema. Questa situazione ideale non si raggiunge*

---

<sup>12</sup> Tali manomissioni dei progetti, scaturite da esigenza di sicurezza, crearono non pochi dissapori con i progettisti e, insieme a una stagione di ricerca, si interruppero anche i rapporti tra Architettura e Carcere.

*quando l'architetto è privo di esperienza diretta del carcere e non ha raggiunto quel grado di specializzazione che si acquisisca solo in un pieno coinvolgimento, anche emotivo, nei problemi dell'esecuzione penitenziaria. Nei decenni precedenti all'era fascista l'Amministrazione Penitenziaria disponeva al suo interno di un cervello architettonico (...) che lasciava sperare nella crescita di una cultura specifica, sennonché nel 1931 questo ufficio fu abolito facendo tramontare una speranza. Da allora le competenze nonché le conoscenze, sono state nettamente distribuite fra il ministero della Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, senza che l'uno avesse completa conoscenza delle competenze dell'altro. In quella situazione il carcere si costruiva per una volontà politica che muoveva solo dalla considerazione della necessità di disporre di nuovi posti, a cui seguiva una semplice richiesta del "fabbisogno" (come allora si diceva) indirizzata dai Lavori Pubblici alla Giustizia».*<sup>13</sup>

Tale "condivisione" di competenze, tuttora esistente, non sembra aver portato buoni risultati né dal punto di vista dell'economicità della spesa e dei tempi di realizzazione delle opere, né dal punto di vista dell'idoneità delle strutture realizzate.

Nel marzo del 1988, l'allora Sottosegretario alla Giustizia Franco Castiglione, nel rispondere a varie interrogazioni parlamentari riguardanti le cosiddette "carceri d'oro", dopo aver esposto che «*Tutta la competenza finanziaria, di progettazione, di licitazione e affidamento lavori, di direzione lavori e, comunque, di controllo lavori non appartiene, e non è mai appartenuta, al Ministero di Grazia e Giustizia*», prosegue col dire che «*(...) è mancata una sicura e precisa progettazione iniziale, su cui potesse fondarsi una sicura procedura di affidamento delle opere e una sicura fase di attuazione, che non comportasse, per fasi successive, interventi, perizie suppletive, e la reiterazione, rispetto al progetto iniziale, di nuove proposte e aumenti di spesa, che hanno caratterizzato la realizzazione di queste opere di edilizia penitenziaria*»

e finisce con l'affermare che «*si è fatto ricorso, nella fase iniziale, all'affidamento della progettazione a studi professionali privati, senza che vi fossero schemi tipo, senza che ci fosse a monte una precisa indicazione di come l'opera dovesse essere impostata (...) non si possono realizzare*

---

<sup>13</sup> G. di Gennaro, La casa dei detenuti, pubblicato in La Nuova Città, n. 2/3 , 1998

*opere carcerarie se non si ha a monte una progettazione esecutiva molto dettagliata (...) La progettazione sarà più lenta, ma si risparmierà molto tempo, e direi anche molti soldi nella fase di gestione e di intervento»<sup>14</sup>.*

Direi che il modello architettonico del carcere riformato, se c'è, richiede ancora di essere ricercato e tale ricerca non può prescindere dalla competenza dell'architetto e, nel contempo, dalla piena conoscenza delle problematiche penitenziarie.

Non è possibile realizzare un buon progetto di una struttura penitenziaria senza una specifica conoscenza del settore o redigere un *piano esigenziale* nazionale senza precise indicazioni di come le opere devono essere impostate e progettate in linea funzionale e tecnica, ottenendo economie di scala nella realizzazione e nella gestione delle strutture. D'altronde non è pensabile, né auspicabile, che l'ideazione e la ricerca del nuovo possa procedere in autarchia, privando il mondo del carcere delle soluzioni che potrebbero venire dal confronto dialettico con il mondo della libera professione, dei centri di ricerca pubblici e privati o dell'imprenditoria. Per il conseguimento di questo risultato l'Amministrazione dovrebbe, a mio parere, dotarsi di un gruppo di lavoro, possibilmente interprofessionale, che si preoccupi di raccogliere e comparare le esperienze italiane e di altri Paesi occidentali, non escludendo soluzioni oggi ritenute inesplorate per progetti innovativi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Atti parlamentari, 13 marzo 1988.

<sup>15</sup> L'architetto **Sergio Lenci** racconta (S. Lenci, *Un colpo alla nuca*, Editori Riuniti, Roma) di essere stato interpellato nel **1959** dall'allora Direttore Generale Nicola Reale che gli aveva chiesto come avrebbe impostato la progettazione del carcere di **Roma Rebibbia**. *“Proposi prima di tutto di creare due unità distinte, anche se vicine, in modo da non superare, per ogni istituto, le 600 persone. In secondo luogo proposi di organizzare tutto il complesso come una sommatoria di piccoli gruppi di detenuti, autonomi rispetto a taluni servizi. Suggerii, poi, sulla tipologia, di abbandonare gli schemi a palo telegrafico basati su corpi di fabbrica tutti paralleli secondo l'asse eliotermico, a favore di un'organizzazione dei corpi di fabbrica più libera, che aprisse al massimo gli affacci da tutte le finestre verso l'orizzonte più lontano. I corpi paralleli affacciano l'uno verso l'altro con il risultato di un grigiore e di una monotonia supplementare e superflua che si somma a tutte le altre della detenzione... suggerii di abbandonare completamente gli schemi tradizionali di edifici pluripiani nei quali le celle sono raggiungibili da ballatoi sovrapposti che si affacciano sul vuoto centrale... di creare normali corridoi ciascuno al servizio di una sola sezione. In questo modo si evitava la caotica promiscuità del padiglione cellulare tradizionale, nel quale non vi è mediazione tra l'individuo e la intera popolazione carceraria...infine consigliai altri sistemi per i colloqui, gli spazi di servizio. ecc. ...Così ebbe inizio **un anno di progettazione-consultazione: il direttore Reale aveva costituito una commissione** di una quarantina di membri, ispettori generali e direttori dei più importanti stabilimenti, psichiatri e medici, con i quali il progetto veniva discusso...**Alla fine del 1959 fu***



Recuperare il rapporto tra Carcere e Architettura è un impegno doveroso. Si tratta di abbassare la soglia della reciproca diffidenza che ha reso distanti i due ambienti e non li ha fatti (più) comunicare per lungo tempo. L'architetto non può ignorare la presenza del carcere né l'amministrazione penitenziaria può diffidare dell'aiuto che potrebbe provenire dal mondo della cultura architettonica per la soluzione o la moderazione delle proprie esigenze.

L'emergenza, esperienza ordinaria del carcere, è il più formidabile ostacolo a qualsiasi volontà di miglioramento, mentre più giusta sarebbe una risposta di programmazione, per tempo e in scala nazionale e regionale, delle strutture di cui il sistema ha bisogno, ripartite per ordine e grado dei livelli di trattamento e di sicurezza.

In altri termini, mentre le risposte che si profilano all'orizzonte per rispondere all'emergenza del sovraffollamento del carcere sembrano orientate al mantenimento dell'omologazione strutturale, ci sembra opportuno, ancora una volta, richiamare i principi di diversificazione e differenziazione enunciati dall'Ordinamento vigente come più rispondenti all'umanizzazione del carcere e all'individualizzazione del trattamento detentivo e riabilitativo.

### **Indicazioni bibliografiche**

- G. di Gennaro, 1997 - Presentazione del Repertorio del patrimonio edilizio dell'Amministrazione penitenziaria italiana al 1997, DAP Roma.
- Fondazione Michelucci, 1998 - Atti del seminario di lavoro "Architettura e carcere: gli spazi della pena e la città", Fiesole marzo 1997, La Nuova Città, Pontecorbolo Firenze.
- L.Scarcella, D.Di Croce, 2001 - Gli spazi della pena nei modelli architettonici in Italia, Rassegna penitenziaria e criminologica, Roma.
- S. Anastasia, F.Corleone, L.Zevi, 2011 - Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie, Ediesse, Roma,

---

*scelto lo schema generale del progetto da passare in esecuzione...In dieci anni il progetto fu finito, approvato, appaltato e realizzato. Servì da riferimento per tutte le successive progettazioni, fino alla infausta elaborazione di una tipologia unica fatta dal Ministero di Grazia e Giustizia nel 1981, che ha spinto indietro la storia di molti secoli, nel settore specifico."*